

La nuova Legge di stabilità – che ha sostituito la Finanziaria – è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale. È stata predisposta in base alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 196/2009: si è passati ad una legge light, una inversione di tendenza rispetto alle Finanziarie omnibus del passato, preda di numerosi attacchi alla diligenza. Dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per lo stesso periodo, provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente con l'obiettivo di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La Legge di stabilità, ha specificato l'Esecutivo, non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto, viene spiegato nel preambolo del ddl C 3778, l'aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è stato approvato prima dell'estate con il decreto legge 78/2010, convertito, con modifiche, dalla legge 122/2010. Questo significa che eventuali "correzioni" potranno essere fatte con un decreto legge ad hoc o con il milleproroghe. Un segnale in tal senso è l'annuncio fatto dal ministro Tremonti di reperire i fondi per la riforma dell'università con il decreto di fine anno. Non ci sono norme di delega o di carattere ordinamentale o organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale. (*// Sole 24 Ore 26-10-2010*)